

**Deliberazione n. 38 dd. 22.12.2003.**

**OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazione Imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2004.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 26 dd. 18.12.2002 con la quale si stabiliscono le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l'anno 2003.

Ritenuto di riproporre anche per l'anno 2004 quanto già contenuto nella succitata deliberazione.

Accertato che la detrazione non può essere rapportata alla quota di possesso ma deve essere divisa in parti uguali tra i contribuenti dimoranti.

Fermo il resto.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, nr. 4/L, così come modificato ed integrato con L.R. 23.10.1998, nr. 10.

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità contabile nonché parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 56 della citata L.R. 04.01.1993 n. 1 come sostituito dall'art. 16 comma 6 della L.R. 23.10.1998 n. 10.

Con voti favorevoli n. tredici, astenuti n. zero e contrari n. zero, espressi per alzata di mano dai n. tredici Consiglieri presenti e votanti.

## **DELIBERA**

- 1) Di confermare per l'anno 2004 le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) già apportate con delibera consiliare n. 26 dd. 18.12.2002 per l'anno 2003.
- 2) Di dare atto e ciò a parziale modifica del punto 1) del dispositivo della delibera consiliare n. 26/2002, che "... la detrazione deve essere divisa in parti uguali tra i contribuenti dimoranti ...".
- 3) Di riconoscere il presente non soggetto al controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.
- 4) A norma dell'art. 5 comma 6 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
  - opposizione alla Giunta Comunale, ai sensi del comma 13 del combinato disposto dell'art. 52 della L.R. 04.01.1993, n. 1, dell'art. 73 della L.R. 30.11.1994, n. 3 e dell'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
  - ricorso al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.